

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD

Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Condizioni.

LA DETASSAZIONE degli eventi sportivi prevista dall'art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell'arco di poco più di un anno, a un'abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L'ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazioni e società. L'esclusione da imposizione dei proventi di non più di due eventi all'anno, entro 51.645,69 euro, non passa più per norme di rinvio: è scritta nel testo dell'agevolazione. Per capire dove siamo serve...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Detassazione eventi sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

[ANALISI INTEGRALE](#)[CONTINUA A PAGINA 6 →](#)**L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO**
di Sabatino Pizzano**ACCERTAMENTO**

Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita. Per questa parte di fatturato, oltre un milione di euro tra il 2020 e il 2022, i giudici hanno escluso l'imposta sui servizi digitali perché il sito non svolgeva una funzione di intermediazione tra utenti, ma vendeva direttamente al cliente finale. La pronuncia fissa un confine operativo tra il...

[L'ANALISI A PAGINA 3 →](#)**ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO**[GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ](#)**FISCO & IMPOSTE**

Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web. Dal 14 ottobre 2026 diventano operative le funzioni...

[SEGUE A PAGINA 9 →](#)**IMPRESE & SOCIETÀ**

Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere

Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si...

[SEGUE A PAGINA 12 →](#)**IMPRESE & SOCIETÀ**

Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ. La...

[SEGUE A PAGINA 14 →](#)**L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE**

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI**Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano**

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

[ISCRIVITI GRATIS →](#)

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

ECOMMERCE

Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax...

PAG. 3 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD

Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Condizioni.

PAG. 6 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

ESTERO

Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata...

PAG. 9 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere

7 del passivo: fatture e note di credito da ricevere, costo ammortizzato e interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 aggiornati al secondo semestre 2026.

PAG. 12 →

DICHIARAZIONI

Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel...

PAG. 14 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

SCADENZA: 16 MAGGIO

11 MIN LETTURA

25/08/2026

Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita. Per questa parte di fatturato, oltre un milione di euro tra il 2020 e il 2022, i giudici hanno escluso l'imposta sui servizi digitali perché il sito non svolgeva una funzione di intermediazione tra utenti, ma vendeva direttamente al cliente finale. La pronuncia fissa un confine operativo tra il marketplace, soggetto all'imposta, e la vendita in proprio tramite piattaforma online, che ne resta fuori, indicando i criteri concreti per distinguere le due situazioni: chi sopporta i rischi commerciali, chi fissa i prezzi, se esiste un reale collegamento tra più utenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ECOMMERCE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita. Per questa parte di fatturato, oltre un milione di euro tra il 2020 e il 2022, i giudici hanno escluso l'imposta sui servizi digitali perché il sito non svolgeva una funzione di intermediazione tra utenti, ma vendeva direttamente al cliente finale. La pronuncia fissa un confine operativo tra il marketplace, soggetto all'imposta, e la vendita in proprio tramite piattaforma online, che ne resta fuori, indicando i criteri concreti per distinguere le due situazioni: chi sopporta i rischi commerciali, chi fissa i prezzi, se esiste un reale collegamento tra più utenti. Un principio che riguarda anche le imprese che, con lo stesso sito, gestiscono contemporaneamente modelli di business diversi.

IL CASO: UN RIMBORSO MILIONARIO PER LE VENDITE IN CONTO VENDITA

La Corte di giustizia tributaria di primo grado è il nome che dal 2023 identifica quella che prima si chiamava commissione tributaria provinciale, il giudice che decide in primo grado le controversie con il Fisco. La società ricorrente, attiva nel commercio online di capi di abbigliamento, moda e design,

aveva presentato istanza di rimborso della digital tax versata per le annualità 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Di fronte al silenzio dell'Agenzia delle Entrate, che non aveva risposto entro i termini di legge, l'impresa ha impugnato il cosiddetto silenzio-rifiuto: quando il Fisco non si pronuncia su un'istanza di rimborso entro il termine previsto, la legge equipara quel silenzio a un diniego, che il contribuente può portare davanti al giudice tributario.

Il modello di business della società era duplice. Da un lato, un marketplace tradizionale, in cui il cliente finale acquistava direttamente da venditori terzi presenti sulla piattaforma e la società tratteneva una commissione: per questi ricavi l'imposta era stata versata senza contestazioni. Dall'altro, vendite fondate su contratti di conto vendita stipulati con i fornitori di merce, nei quali i prodotti venivano consegnati alla società senza un trasferimento immediato della proprietà, che si perfezionava solo quando il cliente finale effettuava l'ordine, concludendo il contratto di acquisto direttamente con la piattaforma e non con il fornitore. È su questa seconda categoria di ricavi che la Corte ha riconosciuto il rimborso, ritenendo l'imposta non dovuta fin dall'origine.

CHE COS'È LA DIGITAL TAX E CHI È TENUTO A VERSARLA

La digital tax, nota anche come imposta sui servizi digitali, è stata introdotta dall'articolo 1, commi 35-50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la legge di bilancio per il 2019). Si applica con un'aliquota del 3% sui ricavi imponibili realizzati da imprese di grandi dimensioni che offrono, tramite interfacce digitali, tre tipologie di servizi: la veicolazione di pubblicità mirata sugli utenti che navigano un'interfaccia digitale, la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la cessione di beni o servizi, e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall'uso di un'interfaccia digitale.

Proprio la seconda categoria, quella dell'interfaccia digitale multilaterale, era al centro della controversia decisa a Milano, perché è la norma, contenuta nell'articolo 1, comma 37, lettera b) della legge n. 145/2018, che assoggetta a imposta i marketplace.

LE SOGLIE DIMENSIONALI E LE NOVITÀ DAL 2025

Fino al periodo d'imposta 2024 la digital tax colpiva solo le imprese, o i gruppi, che superavano contemporaneamente due soglie: ricavi complessivi ovunque realizzati non inferiori a € 750 milioni nell'anno precedente e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a € 5,5 milioni. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) **ha eliminato la soglia domestica dei € 5,5 milioni**: da quest'anno è sufficiente superare i € 750 milioni di ricavi complessivi a livello mondiale, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi digitali realizzati nel territorio italiano. La platea dei soggetti potenzialmente interessati si è quindi ampliata, anche se la soglia globale continua a riservare l'imposta ai grandi gruppi digitali.

La stessa legge di bilancio 2025 ha inoltre cambiato le modalità di versamento: non più un unico pagamento entro il 16 maggio dell'anno successivo, ma un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre, e un saldo entro il 16 maggio dell'anno successivo.

MARKETPLACE E VENDITA IN CONTO PROPRIO: LA DIFFERENZA CHE DECIDE L'IMPOSTA

Il nodo centrale della sentenza riguarda la distinzione tra chi intermedia digitalmente le vendite altrui e chi vende in proprio attraverso un sito internet. Solo il primo caso rientra nel presupposto della digital tax. Nel caso esaminato, la seconda tipologia di ricavi si basava su un contratto estimatorio, disciplinato dall'articolo 1556 del codice civile: un fornitore (definito tradens) consegna i beni a un'altra parte (l'accipiens, qui la società) che si obbliga a pagarne il prezzo, salvo restituirli entro un termine stabilito se non riesce a venderli. È lo schema tipico del cosiddetto conto vendita, diffuso nel

commercio al dettaglio, dagli edicolanti ai negozi di abbigliamento.

Applicato al commercio online, questo significa che la proprietà della merce passa dal fornitore alla piattaforma solo quando il cliente finale conclude l'acquisto. Il contratto di vendita si perfeziona direttamente tra la piattaforma e il consumatore, non tra il fornitore e il consumatore. La società, quindi, non si limita a mettere in contatto due parti trattenendo una commissione: vende beni di cui è proprietaria nel momento della cessione, esattamente come farebbe un negozio fisico che gestisce la propria merce in conto vendita.

I CRITERI INDICATI DAI GIUDICI PER RICONOSCERE L'INTERMEDIAZIONE DIGITALE

Secondo la Corte, **un'interfaccia digitale non diventa multilaterale solo perché ospita prodotti provenienti da più fornitori**: per rientrare nel presupposto della digital tax deve mettere effettivamente in relazione una pluralità di utenti, permettendo loro di entrare in contatto e interagire. Nel caso deciso, il rapporto commerciale intercorrea esclusivamente tra il cliente finale e la società: non esisteva alcuna possibilità di contatto diretto tra i diversi clienti, né tra i clienti e i fornitori della merce. Il sito, per questa parte dell'attività, era il canale attraverso cui la società vendeva beni propri, non lo strumento che facilitava transazioni tra soggetti terzi.

A sostegno di questa conclusione, i giudici hanno valorizzato una serie di elementi fattuali: la società sopportava il rischio del mancato pagamento da parte dei clienti, il rischio dell'invenduto, e quello di distruzione, danneggiamento o deterioramento dei beni trascorsi trenta giorni dalla consegna. Determinava inoltre autonomamente i prezzi di vendita, sia pure entro limiti concordati con i fornitori per tutelarne la reputazione commerciale. Sono proprio questi indici, il rischio d'impresa sui beni trattati e il potere di fissare il prezzo finale, a segnalare che la piattaforma agiva come venditore diretto e non come intermediario.

ELEMENTO	MARKETPLACE (SOGGETTO A DIGITAL TAX)	VENDITA IN CONTO PROPRIO (ESCLUSA)
Chi conclude il contratto con il cliente	Il venditore terzo	La piattaforma stessa
Chi fissa il prezzo di vendita	Il venditore terzo	La piattaforma
Rischio dell'invenduto e del credito	A carico del venditore terzo	A carico della piattaforma
Contatto diretto tra più utenti	Presente	Assente
Ricavo tassato	Commissione di intermediazione	Nessuno (esclusione dal tributo)

IL RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA E ALLA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte ha collegato il proprio ragionamento alla proposta di direttiva della Commissione europea COM(2018) 148 final del 21 marzo 2018, che aveva tentato di introdurre un sistema

comune di imposta sui servizi digitali a livello dell'Unione europea. Quella proposta, poi arenata per mancanza di unanimità tra gli Stati membri e mai approvata come direttiva, resta comunque un riferimento interpretativo perché ha ispirato l'impianto della norma italiana e individua tra gli indici dell'intermediazione digitale proprio l'assenza di un significativo rischio di inventario in capo al gestore della piattaforma e la fissazione effettiva del prezzo da parte del venditore terzo: gli stessi criteri, in sostanza, applicati dai giudici milanesi al caso concreto.

La sentenza richiama anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021, il documento di prassi con cui l'amministrazione finanziaria ha chiarito l'ambito applicativo della digital tax. La circolare distingue l'intermediario formale, che si limita a comparire come parte nel contratto di vendita senza svolgere realmente una funzione di collegamento tra utenti, dall'intermediario sostanziale, che quella funzione la esercita davvero. Ne discende, ricorda la Corte, un criterio di qualificazione fondato sulla funzione economico-giuridica concretamente svolta dalla piattaforma: assumere la veste formale di venditore nel contratto con il cliente non basta a escludere l'imposta, così come non basta ad attrarla, perché ciò che conta è chi esercita in concreto le funzioni commerciali essenziali e chi sopporta i rischi dell'operazione.

LE CONSEGUENZE OPERATIVE PER LE IMPRESE CHE VENDONO ONLINE

Il passaggio più rilevante sotto il profilo pratico è l'affermazione secondo cui **la stessa impresa, attraverso lo stesso sito, può svolgere attività fiscalmente differenti**: risultare soggetto passivo della digital tax per i ricavi da intermediazione vera e propria, e restare estranea al tributo per i ricavi da vendita diretta o in conto vendita. Non esiste quindi una qualificazione unica e automatica legata alla piattaforma in sé, ma occorre una ricostruzione analitica di ciascun modello di business attivo sullo stesso sito, unita a un'accurata mappatura contrattuale dei rapporti con i fornitori.

Per le imprese che hanno versato la digital tax anche su ricavi originati da vendite in conto proprio, la pronuncia apre la strada a istanze di rimborso. I termini di decadenza per

chiedere la restituzione di un tributo versato e non dovuto sono stretti e la loro decorrenza va verificata caso per caso insieme al proprio consulente fiscale, senza rimandare la mappatura contrattuale dei ricavi. Va inoltre considerato che si tratta di una pronuncia di primo grado, tra le prime a intervenire sul presupposto oggettivo del tributo: non è escluso che l'Agenzia delle Entrate proponga appello, e le imprese che intendono far valere lo stesso principio dovrebbero comunque documentare con cura, contratto per contratto, chi assume il rischio economico e chi determina il prezzo finale.

CHE COSA CAMBIA DAL 2026 CON IL NUOVO TESTO UNICO DEI TRIBUTI MINORI

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina della digital tax non si legge più soltanto nell'articolo 1, commi 35-50, della legge n. 145/2018, ma è confluita nel Testo unico dei tributi erariali minori, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, che vi dedica il Titolo VII, articoli da 62 a 79. Si tratta di un'operazione di riordino sistematico, tipica dei testi unici emanati in attuazione della riforma fiscale, che raccoglie in un unico testo le norme già vigenti senza modificarne i presupposti impositivi: i criteri interpretativi elaborati dalla sentenza di Milano, sviluppati sulla vecchia numerazione, restano quindi validi anche per i fatti generatori d'imposta maturati dopo la ricodifica.

Resta infine da ricordare che la digital tax nasce come imposta transitoria: la stessa legge istitutiva ne prevede l'abrogazione quando entreranno in vigore accordi internazionali sulla tassazione dell'economia digitale, in particolare la soluzione negoziata in sede OCSE nota come Pillar One, che ripartirebbe tra i diversi Paesi il diritto a tassare gli utili dei grandi gruppi digitali. Quell'accordo, però, non è ancora operativo, e nel frattempo il gettito della digital tax italiana continua a crescere: nel 2025 ha superato i € 637 milioni, il 40% in più rispetto ai € 455 milioni del 2024, segno che il tributo, in attesa di una soluzione internazionale condivisa, resta pienamente operativo, e con esso la necessità per le imprese digitali di distinguere con precisione, come ha fatto la Corte di Milano, tra intermediazione tassata e vendita in proprio esclusa da imposta.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/digital-tax-esclusa-vendite-conto-proprio-sentenza-292-2026/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD

Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Ladetassazione degli eventi sportivi prevista dall'art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell'arco di poco più di un anno, a un'abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L'ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazioni e società.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 20 DPR 600/1973, circolare 7/E 7 agosto 2026, circolare 18/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Detassazione eventi sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Condizioni.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La detassazione degli eventi sportivi prevista dall'art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell'arco di poco più di un anno, a un'abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L'ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazioni e società. L'esclusione da imposizione dei proventi di non più di due eventi all'anno, entro 51.645,69 euro, non passa più per norme di rinvio: è scritta nel testo dell'agevolazione.

TRE PASSAGGI NORMATIVI IN QUINDICI MESI

Per capire dove siamo serve ripercorrere la sequenza, perché ciascun passaggio ha prodotto un effetto diverso.

L'abrogazione. L'art. 241 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, il testo unico in materia di versamenti e riscossione, aveva disposto la soppressione dell'art. 25 della L. 133/1999 con effetto dal 1° gennaio 2026. La notizia aveva avuto ampia eco: un'agevolazione storica del mondo dilettantistico veniva cancellata all'interno di un riordino che, per oggetto, riguardava tutt'altro. Il sospetto diffuso, poi confermato dai fatti, era che si trattasse di un effetto non voluto del riordino testuale.

Il ripristino. Il decreto correttivo D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025, ha

reintrodotto la norma prima che l'abrogazione producesse effetti. Con la detassazione dei due eventi è rimasto in piedi anche l'obbligo di eseguire pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro con strumenti tracciabili, contenuto nello stesso articolo.

La riscrittura dell'ambito soggettivo. L'art. 9 comma 2-bis del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, introdotto in sede di conversione dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, ha sostituito nel primo periodo dell'art. 25 comma 2 le parole «per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva» con «per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36». Trattandosi di una modifica inserita in conversione, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 88/2026, quindi dalla seconda metà di maggio 2026.

Sul quadro complessivo delle agevolazioni di ASD e SSD dopo la riforma dello sport è poi intervenuta la circolare 7/E del 7 agosto 2026, con chiarimenti su lavoro sportivo, soglie di esenzione, rimborsi e trattamento delle raccolte fondi.

PERCHÉ L'ESTENSIONE ALLE SSD CONTA

Fino alla novella, le società sportive dilettantistiche accedevano all'agevolazione per via indiretta, attraverso l'art. 90 comma 1 della L. 289/2002, che estende alle società

sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni della L. 398/1991 e le altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Quel canale era diventato fragile. Il D.Lgs. 36/2021 ha inciso sull'art. 90 abrogandone diversi commi e ha sostituito l'impianto previgente con una disciplina organica degli enti sportivi dilettantistici. Fondare l'estensione su una norma di rinvio ormai residuale, riferita a una nozione di società sportiva dilettantistica non più coincidente con quella della riforma, esponeva a un rischio interpretativo concreto: non a caso diverse SSD avevano rinunciato all'agevolazione per prudenza. Oggi il riferimento è diretto e non ha bisogno di intermediazioni.

LE CONDIZIONI NON CAMBIANO

Restano fuori dal reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 143 comma 3 lettera a) del TUIR, cioè in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, secondo la lettura già consolidata nella circolare 18/E del 2018.

La detassazione opera a due condizioni congiunte: che l'ente abbia esercitato l'opzione per il regime di favore della L. 398/1991 e che gli eventi non siano più di due per anno, per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, limite fissato con decreto ministeriale in attuazione della norma e mai rivalutato da allora.

REQUISITO	CONTENUTO
Soggetti ammessi	ASD e SSD di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021
Regime fiscale	Opzione per la L. 398/1991
Numero di eventi	Non più di due per anno
Limite di importo	51.645,69 euro complessivi
Proventi agevolati	Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi ex art. 143 comma 3 lett. a) TUIR
Adempimento	Rendiconto separato delle raccolte pubbliche di fondi (art. 20 DPR 600/1973)
Decorrenza della nuova formulazione	Entrata in vigore della legge di conversione n. 88/2026 (maggio 2026)

UN ESEMPIO DI MONITORAGGIO DEL PLAFOND

Una SSD a responsabilità limitata in regime 398/1991 organizza nel 2026 due manifestazioni e individua entrambe come eventi agevolati: una cena sociale con incasso di 28.000 euro e un torneo con raccolta fondi e vendita di gadget per 20.000 euro. Il totale è 48.000 euro, sotto il limite di 51.645,69 euro: entrambi gli eventi restano fuori dal reddito imponibile, con un margine residuo di 3.645,69 euro che però non è spendibile, perché il numero massimo di due eventi è già esaurito.

Se il secondo evento avesse prodotto 30.000 euro, il totale sarebbe stato 58.000 euro, con un'eccedenza di 6.354,31 euro rispetto al plafond. Su questo punto conviene la prudenza: le posizioni sul superamento del limite non sono univoche e la scelta più difendibile è assoggettare a imposizione quantomeno l'eccedenza, documentando il criterio adottato. La selezione dei due eventi, quando le manifestazioni dell'anno sono di più, va fatta in modo consapevole e tracciato nelle scritture, non ricostruita a consuntivo.

QUATTRO VERIFICHE PRIMA DI CONTABILIZZARE L'EVENTO

Il rinvio è puntuale, non generico. La norma richiama le sole lettere a), b) e c) dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/2021. Non è un rinvio all'intera platea degli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica: la forma giuridica dell'ente va confrontata con le lettere richiamate prima di dare per acquisita l'agevolazione.

Il perimetro si è spostato sul registro. Il vecchio testo tutelava espressamente le associazioni «non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva»: una clausola di salvaguardia pensata per le realtà minori. La nuova formulazione ancora invece l'agevolazione alla qualifica di ente sportivo dilettantistico ai sensi della riforma, qualifica che nella pratica presuppone la corretta iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'ampliamento verso le società di capitali si accompagna quindi a un irrigidimento sul fronte formale, che va controllato prima dell'evento e non a bilancio chiuso.

L'opzione 398/1991 deve essere effettiva. È una condizione di accesso, non un dettaglio: senza opzione validamente esercitata e mantenuta, la detassazione non si applica, quale che sia la forma giuridica dell'ente.

L'IVA è un'altra partita. L'esclusione riguarda l'imposizione sul reddito. Sulla rilevanza ai fini IVA dei medesimi incassi non conviene dare per scontata la simmetria: la posizione dell'ente va verificata caso per caso, perché il regime forfetario della L. 398/1991 e le esenzioni proprie dell'attività sportiva seguono regole autonome.

COSA FARE IN CONCRETO

Per gli enti che organizzano manifestazioni, tornei, cene sociali o raccolte fondi la sequenza operativa non cambia: opzione 398/1991 attiva, individuazione preventiva dei due eventi da agevolare, monitoraggio del limite di 51.645,69 euro e rendiconto separato dei proventi da raccolta pubblica di fondi. Cambia la platea. Le SSD che negli scorsi esercizi si erano tenute lontane dall'agevolazione per l'incertezza sull'ambito soggettivo possono oggi applicarla senza appoggiarsi a norme di rinvio, purché la posizione registrata e la forma giuridica reggano il confronto con il testo nuovo.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/detassazione-eventi-sportivi-articolo-25-legge-133-1999-ssd/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web. Dal 14 ottobre 2026 diventano operative le funzioni User to system (U2S), pensate per chi compila e invia gli elenchi manualmente dal portale. Dal 4 novembre 2026 partono anche i servizi System to system (S2S), destinati alle imprese che gestiscono l'adempimento tramite software gestionale. Per tutto il 2026 restano comunque disponibili, come strumenti di riserva, il vecchio Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ESTERO.

Norme chiave

Art. 1, commi 9-13, L. 232/2016, L. 199/2025, D.Lgs. Transizione 5.0.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Intrastat, cambia la piattaforma e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web. Dal 14 ottobre 2026 diventano operative le funzioni User to system (U2S), pensate per chi compila e invia gli elenchi manualmente dal portale. Dal 4 novembre 2026 partono anche i servizi System to system (S2S), destinati alle imprese che gestiscono l'adempimento tramite software gestionale. Per tutto il 2026 restano comunque disponibili, come strumenti di riserva, il vecchio Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online. Dall'8 febbraio 2027 questi due strumenti saranno invece dismessi e il nuovo Intr@web diventerà l'unico canale ammesso per gli elenchi riferiti alle operazioni del 2027. Nello stesso anno l'Agenzia prevede anche il progressivo superamento del Servizio Telematico Doganale (STD). Per imprese e studi professionali la fase attuale è quindi il momento giusto per verificare la compatibilità dei propri applicativi con il nuovo ambiente.

CHE COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI INTRASTAT

Gli elenchi Intrastat sono le comunicazioni periodiche con cui le imprese che effettuano scambi di beni e servizi con altri Paesi dell'Unione europea informano l'amministrazione doganale e quella fiscale sulle operazioni realizzate. Servono a due scopi: alimentare le statistiche sul commercio

intracomunitario e permettere all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati con le dichiarazioni Iva dei soggetti coinvolti. Fino a oggi la compilazione e l'invio passano soprattutto da Intr@web, l'applicativo online gestito dall'Agenzia delle Dogane, oppure da Intra Online, un servizio più snello pensato per gli invii di dimensioni contenute.

Con l'avviso del 22 luglio 2026 l'Agenzia ha annunciato che questa architettura cambierà in modo sostanziale. Non si tratta soltanto di un restyling grafico del portale: la nuova versione di Intr@web introduce una distinzione tra due modalità operative, la compilazione manuale via portale (le funzioni U2S, sigla che sta per **User to system**, cioè "dall'utente al sistema") e l'interscambio automatico tra i gestionali aziendali e i server dell'Agenzia (le funzioni S2S, **System to system**, "da sistema a sistema"). L'obiettivo dichiarato è centralizzare su un'unica piattaforma servizi che oggi sono sparsi su più strumenti, riducendo gli errori di compilazione manuale e semplificando l'integrazione tra contabilità, gestione Iva e trasmissione telematica.

⚠️ AVVERTENZA & CRITICITÀ OPERATIVA

La novità riguarda tutte le imprese tenute a presentare gli elenchi Intrastat, ma con impatti diversi a seconda del modo in cui gestiscono oggi l'adempimento. Chi compila gli elenchi direttamente sul portale dell'Agenzia, magari con l'assistenza dello studio commercialista, utilizzerà dal 14 ottobre 2026 la nuova interfaccia U2S, che consente anche di caricare file già pronti nei formati **scambi.cee** e **Csv** invece di inserire i dati riga per riga.

Chi invece si avvale di un software gestionale proprio, come spesso accade nelle imprese di maggiori dimensioni o negli studi che assistono clienti con volumi elevati di operazioni intracomunitarie, dovrà verificare la compatibilità dei propri applicativi con i nuovi servizi S2S, attivi dal 4 novembre 2026. È un passaggio che riguarda soprattutto i responsabili amministrativi e i fornitori di software gestionale, chiamati ad adeguare i tracciati di trasmissione al nuovo standard prima che gli strumenti attuali vengano dismessi.

IL CALENDARIO DELLA MIGRAZIONE

Il percorso disegnato dall'Agenzia delle Dogane si sviluppa su tre tappe precise, che è utile tenere a mente perché scandiscono tempi diversi per l'adeguamento degli operatori.

DATA	COSA SUCCEDERÀ
14 ottobre 2026	Debutta la nuova versione online di Intr@web con le funzioni User to system (U2S) per la compilazione e la trasmissione manuale degli elenchi, anche tramite file scambi.cee e Csv
4 novembre 2026	Diventano disponibili i servizi System to system (S2S) per l'interscambio automatico tra i gestionali aziendali e la piattaforma dell'Agenzia
8 febbraio 2027	Il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online vengono dismessi; per i periodi del 2027 il nuovo Intr@web resta l'unico canale ammesso

Per gli elenchi riferiti alle operazioni del 2026, quindi, la transizione è graduale: il nuovo Intr@web convive con gli strumenti già in uso, che restano attivi come soluzione di riserva in caso di indisponibilità della piattaforma, di anomalie tecniche o semplicemente per la compilazione manuale di elenchi di dimensioni ridotte. Il 2026 è dunque l'anno dell'adattamento gestionale, mentre il 2027 segna l'entrata a regime del nuovo assetto, quando l'obbligo di utilizzare esclusivamente il nuovo Intr@web scatterà per la prima trasmissione relativa a un periodo del nuovo anno.

LA DISMISSIONE DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI E IL FUTURO DEL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE

Dall'8 febbraio 2027 il pacchetto Intr@web versione 27000, la versione più datata dell'applicativo, e il servizio Intra Online non saranno più utilizzabili. Chi continua a fare affidamento su questi strumenti dovrà quindi completare la migrazione entro quella data, senza attendere l'ultimo momento utile: un adeguamento tardivo rischia di tradursi in difficoltà operative proprio nella fase in cui l'adempimento Intrastat resta obbligatorio e i termini di presentazione non cambiano.

Nello stesso arco temporale l'Agenzia prevede di ricondurre nel nuovo ambiente anche i servizi oggi erogati tramite il Servizio Telematico Doganale, il sistema più ampio attraverso cui le imprese registrate gestiscono diversi adempimenti doganali, la cui dismissione è prevista nel corso del 2027. Per le imprese che utilizzano il Servizio Telematico Doganale anche per altre finalità oltre agli Intrastat, la transizione richiede quindi un monitoraggio non limitato al solo applicativo di compilazione degli elenchi, ma esteso all'intero rapporto telematico con l'Agenzia delle Dogane.

COME FUNZIONA L'ACCESSO AL NUOVO INTR@WEB

L'accesso ai nuovi servizi avviene esclusivamente attraverso l'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con autenticazione tramite SPID, CNS (la Carta nazionale dei servizi) o CIE (la Carta d'identità elettronica). Una volta effettuato l'accesso, il percorso da seguire nel portale prevede di raggiungere la sezione dedicata ai servizi "Interattivi", selezionare l'area "Dogane" e aprire quindi la sezione "Dichiarazione Intra", fino ad arrivare al pulsante "Accedi al servizio".

Nella stessa pagina sono presenti due pulsanti distinti, ed è importante non confonderli: "Accedi al servizio in addestramento" consente di effettuare simulazioni di compilazione e invio senza che la trasmissione produca effetti reali, mentre "Accedi al servizio" è il percorso riservato all'invio effettivo degli elenchi. La distinzione assume particolare rilievo nelle prime settimane dopo il 14 ottobre 2026, perché permette agli operatori di prendere confidenza con la nuova interfaccia prima di utilizzarla per le trasmissioni ufficiali, riducendo il rischio di errori nella fase di avvio.

CHE COSA RESTA INVARIATO NELL'ADEMPIMENTO INTRASTAT

Vale la pena ricordare che la riforma riguarda esclusivamente lo strumento tecnico attraverso cui gli elenchi vengono compilati e trasmessi, non le regole sostanziali dell'adempimento. Restano quindi invariati i criteri che stabiliscono chi è tenuto a presentare gli elenchi, la periodicità mensile o trimestrale collegata al volume delle operazioni realizzate nei quattro trimestri precedenti e le scadenze di presentazione, fissate al 25esimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Le imprese che oggi rientrano nell'obbligo Intrastat per le cessioni di beni, per gli acquisti intracomunitari o per i servizi resi e ricevuti con operatori di altri Paesi Ue continueranno a doverlo rispettare negli stessi termini, cambiando soltanto il canale attraverso cui adempiono.

Questo aspetto è importante perché evita un equivoco frequente quando l'Agenzia annuncia un cambio di piattaforma: non si tratta di un nuovo obbligo, ma dell'ammodernamento dello strumento con cui un obbligo già esistente viene assolto. Le imprese che oggi rispettano correttamente le scadenze Intrastat non devono quindi preoccuparsi di nuovi adempimenti sostanziali, ma soltanto di

adeguare le proprie procedure operative al nuovo ambiente tecnico entro le date indicate.

CHE COSA DEVONO FARE ORA IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

Per le imprese che compilano gli elenchi manualmente, l'adeguamento richiede soprattutto di prendere familiarità con la nuova interfaccia U2S non appena disponibile, magari sfruttando l'ambiente di addestramento prima delle prime trasmissioni ufficiali dopo il 14 ottobre 2026. Per chi trasmette tramite file scambi.cee o Csv, è opportuno verificare che i file prodotti dai propri sistemi rispettino i tracciati richiesti dalla nuova piattaforma.

Per le imprese strutturate e per gli studi che assistono clienti con elevati volumi di operazioni intracomunitarie, il compito più delicato riguarda invece i servizi S2S: prima del 4 novembre 2026 conviene contattare il fornitore del software

gestionale per sapere se e quando rilascerà un aggiornamento compatibile con il nuovo standard di interscambio, evitando di ritrovarsi a ridosso della dismissione degli strumenti attuali senza un'alternativa operativa pronta. Chi gestisce oggi l'invio tramite il Servizio Telematico Doganale per finalità più ampie degli Intrastat farà bene a seguire con attenzione anche le comunicazioni dell'Agenzia sulla dismissione di quel servizio nel corso del 2027, per programmare per tempo l'eventuale passaggio ai nuovi canali.

Nel complesso, la riforma non va letta come un semplice cambio di veste grafica del portale doganale, ma come un ripensamento del processo con cui le imprese assolvono l'adempimento Intrastat. Chi si organizza già nei prossimi mesi, testando la nuova piattaforma e verificando la compatibilità dei propri sistemi, arriverà alla scadenza dell'8 febbraio 2027 senza le difficoltà operative che invece rischia chi rinvia l'adeguamento fino all'ultimo momento utile.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/intrastat-nuova-piattaforma-intraweb-scadenze-2027/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere

7 del passivo: fatture e note di credito da ricevere, costo ammortizzato e interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 aggiornati al secondo semestre 2026. Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si nascondono però aspetti tecnici tutt'altro che scontati: dalle fatture non ancora arrivate a fine esercizio, fino al calcolo degli interessi di mora quando il pagamento slitta oltre i termini concordati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

D.Lgs. 231/2002, D.Lgs. 192/2012.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Debiti verso fornitori in bilancio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** 7 del passivo: fatture e note di credito da ricevere, costo ammortizzato e interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 aggiornati al secondo semestre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si nascondono però aspetti tecnici tutt'altro che scontati: dalle fatture non ancora arrivate a fine esercizio, fino al calcolo degli interessi di mora quando il pagamento slitta oltre i termini concordati.

COSA RIENTRA NELLA VOCE DEBITI VERSO FORNITORI

La voce D.7 accoglie i debiti derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione caratteristica dell'impresa, secondo quanto previsto dall'OIC 19. Vi confluiscono i debiti per fatture già ricevute, le fatture da ricevere per operazioni di competenza dell'esercizio, le note di credito da ricevere (che vanno portate in diminuzione del debito) e gli eventuali interessi di mora maturati su pagamenti scaduti. Restano invece esclusi i debiti verso fornitori appartenenti allo stesso gruppo societario, che l'art. 2424 C.C. impone di iscrivere separatamente nelle voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis, dedicate rispettivamente a controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE: LA COMPETENZA PRIMA DI TUTTO

Capita spesso che a fine anno siano entrate in azienda merci o servizi per i quali il fornitore non ha ancora emesso fattura. In questi casi, ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, n. 3,

C.C., occorre comunque imputare il costo all'esercizio di competenza, rilevando un debito stimato alla voce "fornitori per fatture da ricevere". Un esempio pratico: la Delta S.r.l. riceve una partita di materiali il 27 dicembre, ma la fattura del fornitore Omega arriva solo il 15 gennaio successivo. Il costo di 8.000 euro (più IVA) va comunque contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre, come fatture da ricevere. Il meccanismo funziona in modo speculare per le note di credito da ricevere, tipiche dei resi di merce difettosa non ancora formalizzati con un documento del fornitore: anche in questo caso la rettifica del costo va anticipata all'esercizio di competenza, in diminuzione del debito verso fornitori.

IL COSTO AMMORTIZZATO APPLICATO AI DEBITI COMMERCIALI

Come tutti i debiti, anche quelli verso fornitori vanno rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, C.C., tenendo conto del fattore temporale. Nella pratica, però, l'impatto di questa regola sui debiti commerciali è quasi sempre trascurabile: l'OIC 19 riconosce che gli effetti dell'attualizzazione sono irrilevanti per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, condizione che riguarda la stragrande maggioranza dei debiti verso fornitori. Resta inoltre la facoltà, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-impresa secondo gli artt. 2435-bis e 2435-ter C.C., di valutare i debiti commerciali al valore nominale, senza applicare né il costo ammortizzato né l'attualizzazione.

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il tema più delicato, per chi gestisce i rapporti con i fornitori, riguarda i ritardi di pagamento. Il D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, disciplina gli interessi di mora dovuti in ogni transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Gli interessi decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza di un termine di 30 giorni calcolato, alternativamente: I) dal ricevimento della fattura; II) dal ricevimento dei beni o dalla prestazione dei servizi, quando la data della fattura è incerta; III) dall'accettazione o dalla verifica di conformità della merce, se prevista dal contratto o dalla legge. Le parti possono pattuire un termine diverso, e persino escludere gli interessi di mora, ma le clausole gravemente inique per il creditore possono essere dichiarate nulle secondo quanto previsto dall'art. 7 del medesimo decreto.

IL TASSO DI MORA AGGIORNATO AL SECONDO SEMESTRE 2026

Il saggio degli interessi di mora si calcola sommando al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali. Il tasso BCE viene comunicato semestralmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento era pari al 2,15%, con un tasso di mora complessivo del 10,15%; per il secondo semestre 2026, dal 1° luglio al 31 dicembre, il tasso di riferimento è salito al 2,40%, portando il tasso di mora complessivo al 10,40%. Un aumento che riflette l'evoluzione della politica monetaria della BCE nel corso dell'anno.

PERIODO	TASSO BCE DI RIFERIMENTO	MAGGIORAZIONE	TASSO DI MORA TOTALE
1° semestre 2026	2,15%	+8 punti	10,15%
2° semestre 2026	2,40%	+8 punti	10,40%

Va tenuto distinto questo tasso da quello legale ordinario, disciplinato dall'art. 1284 C.C. e fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze: per il 2026 il tasso legale è stato ridotto all'1,60%, con decorrenza dal 1° gennaio, un valore che si applica alle obbligazioni

pecuniarie generiche e non alle transazioni commerciali tra imprese, per le quali resta operante il ben più elevato tasso di mora del D.Lgs. 231/2002.

Un esempio numerico aiuta a comprendere l'impatto pratico. La Gamma S.p.a. riceve dal fornitore Alfa una fornitura di componenti per 15.000 euro, con termine di pagamento pattuito a 30 giorni dal ricevimento della fattura, datata 20 giugno 2026. Il pagamento avviene però solo l'11 ottobre 2026, con un ritardo di 90 giorni rispetto alla scadenza, interamente maturato nel secondo semestre. Applicando il tasso del 10,40%, gli interessi di mora dovuti ammontano a $15.000 \times 10,40\% \times 90/365$, pari a circa 384,66 euro, che il fornitore Alfa ha diritto di fatturare separatamente alla Gamma S.p.a., e che quest'ultima dovrà rilevare tra gli oneri finanziari dell'esercizio.

I PREMI RICONOSCIUTI DAI FORNITORI

Non tutti i movimenti che interessano la voce D.7 sono di segno negativo per il cliente. Molti fornitori riconoscono premi commerciali, legati al raggiungimento di determinati volumi di acquisto nel corso dell'anno. Contabilmente, il premio può essere rilevato come rettifica diretta del costo di acquisto originario, oppure come rettifica indiretta, tramite un apposito conto "premi su acquisti". Se il premio matura entro la chiusura dell'esercizio ma viene liquidato dal fornitore solo in quello successivo, occorre comunque anticiparne la rilevazione, utilizzando il conto "fornitori per note di accredito da ricevere", in diminuzione della voce D.7, in coerenza con il principio di competenza economica.

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Nella lettura della voce debiti verso fornitori, conviene sempre verificare la ragionevolezza della stima delle fatture da ricevere, un dato che nelle imprese con volumi di acquisto elevati può incidere in modo significativo sul risultato d'esercizio. È altrettanto utile controllare, per le imprese con fornitori esteri o con pagamenti sistematicamente in ritardo, se gli interessi di mora maturati siano stati correttamente rilevati tra gli oneri finanziari, anche quando il fornitore non li ha ancora fatturati: un'omissione frequente, che tuttavia espone il bilancio a un rischio di sottostima dei debiti effettivi verso terzi.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/debiti-verso-fornitori-interessi-mora-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ. La misura, riproposta dalla legge di bilancio 2025 sul modello di quella del 2016 e del 2023, consente di trasferire l'immobile alla sfera personale dell'imprenditore pagando un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza, invece della tassazione ordinaria Irpef. L'opzione andava esercitata entro il 31 maggio 2025 tramite comportamento concludente, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2025: questo comporta conseguenze pratiche anche sulla determinazione del reddito d'impresa del periodo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

circolare n. 26/E, circolare n. 10/E 4 aprile 2016.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Estromissione agevolata immobili e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ. La misura, riproposta dalla legge di bilancio 2025 sul modello di quella del 2016 e del 2023, consente di trasferire l'immobile alla sfera personale dell'imprenditore pagando un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza, invece della tassazione ordinaria Irpef. L'opzione andava esercitata entro il 31 maggio 2025 tramite comportamento concludente, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2025: questo comporta conseguenze pratiche anche sulla determinazione del reddito d'impresa del periodo. L'articolo spiega come si calcola la plusvalenza, come si compilano i righe RQ81 e RQ82, quali sono le scadenze di versamento già maturate e perché per i contribuenti in regime forfettario l'agevolazione, di fatto, non produce alcun vantaggio aggiuntivo. Un cenno finale riguarda la legge di bilancio 2026, che ha riaperto una nuova finestra di estromissione, il cui termine di opzione è già scaduto il 1° giugno 2026 e i cui effetti confluiranno nel modello PF 2027.

CHE COS'È L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA E CHI PUÒ UTILIZZARLA

L'estromissione agevolata è l'operazione con cui l'imprenditore individuale fa uscire dal patrimonio dell'impresa un immobile strumentale, destinandolo alla sfera privata. Possono essere estromessi sia gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli effettivamente utilizzati nell'attività, sia quelli strumentali per natura anche quando non sono impiegati direttamente nell'impresa: rientra in questa seconda categoria, per esempio, un locale commerciale che l'imprenditore ha dato in locazione a terzi pur non usandolo lui stesso.

La possibilità era già stata introdotta dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 208/2015 e poi riproposta nel 2023. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 37) ha replicato lo stesso impianto, riservandolo agli imprenditori individuali che risultavano tali il 31 ottobre 2024 e che abbiano mantenuto tale qualifica fino al 1° gennaio 2025. Trattandosi di una disciplina che ricalca quella del 2015, restano di norma applicabili, salvo diverso orientamento dell'Agenzia delle Entrate, i chiarimenti di prassi già forniti in relazione a quel precedente intervento, a partire dalla circolare n. 26/E del 1° giugno 2016.

L'opzione non richiede una comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate: si perfeziona con il cosiddetto comportamento concludente, cioè con gli adempimenti che dimostrano la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, come le annotazioni contabili, da effettuare entro il 31 maggio 2025. Il perfezionamento sostanziale dell'opzione avviene però solo con l'indicazione in dichiarazione dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, come ha precisato la stessa Agenzia nella circolare n. 26/E del 2016: è quindi la compilazione del quadro RQ del modello Redditi PF 2026 a completare l'operazione.

COME SI CALCOLA LA PLUSVALENZA SOGGETTA A IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'estromissione può generare una plusvalenza imponibile, disciplinata dall'articolo 58, comma 3, del Tuir, quantificata secondo i criteri dell'articolo 86, comma 3, del Tuir. La plusvalenza è pari alla differenza positiva tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Se la differenza è negativa si genera una minusvalenza, che però l'articolo 101, comma 1, del Tuir non consente di dedurre: l'estromissione, in altre parole, può soltanto generare materia imponibile o essere fiscalmente neutra, mai un componente negativo deducibile.

Il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde al valore netto fiscale del cespite: il costo di acquisto fiscalmente ammesso, aumentato delle spese incrementative sostenute nel tempo e diminuito degli ammortamenti effettivamente dedotti. Nel calcolo rientra anche il valore dell'area di sedime del fabbricato, quando questa non è stata oggetto di ammortamenti fiscalmente deducibili in modo autonomo.

Una particolarità dell'agevolazione riguarda il termine di confronto: al posto del valore normale dell'immobile, cioè il suo valore di mercato, l'imprenditore può utilizzare il valore catastale, generalmente più basso. Questa possibilità riduce, spesso in misura significativa, la plusvalenza imponibile e quindi l'imposta sostitutiva dovuta.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Se il valore normale (o catastale) dell'immobile è pari a 100.000 euro e il costo fiscalmente riconosciuto è di 80.000 euro, la plusvalenza è di 20.000 euro e l'imposta sostitutiva dell'8% ammonta a 1.600 euro. Se invece il costo fiscale supera il valore normale, per esempio 120.000 euro a fronte di un valore normale di 100.000 euro, non emerge alcuna base imponibile: la minusvalenza di 20.000 euro resta indeducibile, ma l'assenza di imponibile non impedisce comunque l'accesso all'agevolazione, che si perfeziona ugualmente con il comportamento concludente e la compilazione del quadro RQ.

GLI EFFETTI RETROATTIVI SUL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Un aspetto che va tenuto presente riguarda la retrodatazione degli effetti dell'estromissione al 1° gennaio 2025, cioè

all'inizio del periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata. Questo significa che, per tutto il 2025, l'immobile deve essere trattato ai fini fiscali come se non facesse più parte del patrimonio dell'impresa fin dall'inizio dell'anno, anche se l'opzione formale si è perfezionata solo a maggio.

In pratica, per il periodo d'imposta 2025 diventano indeducibili i costi sostenuti in relazione all'immobile estromesso, comprese le quote di ammortamento, che non possono più essere dedotte dal reddito d'impresa. Se l'immobile produce canoni di locazione attiva, questi non concorrono più a formare il reddito d'impresa ma vanno dichiarati come redditi fondiari, con le regole ordinarie previste per gli immobili posseduti fuori dall'attività d'impresa. Chi ha esercitato l'opzione a maggio 2025 deve quindi aver già sterilizzato, in sede di dichiarazione, ogni effetto reddituale legato all'immobile per l'intero 2025, non solo per i mesi successivi al comportamento concludente.

LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE XXII DEL QUADRO RQ

Il quadro RQ del modello Redditi PF 2026 contiene la sezione dedicata all'estromissione agevolata, articolata sui righe RQ81 e RQ82.

Nel rigo RQ81 vanno indicati: in colonna 1, il valore normale (o catastale) dei beni immobili strumentali estromessi; in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni; in colonna 3, la base imponibile, pari alla differenza tra le colonne 1 e 2, da indicare con il segno meno quando il risultato è negativo.

Nel rigo RQ82 vanno riportati: in colonna 1, l'importo di colonna 3 del rigo RQ81, che va omesso se il risultato è negativo, dato che una base imponibile negativa non genera imposta; in colonna 2, l'imposta sostitutiva effettivamente dovuta, calcolata applicando l'aliquota dell'8%.

VOCE	ESEMPIO CON PLUSVALENZA
Valore normale (o catastale)	100.000 euro
Costo fiscalmente riconosciuto	80.000 euro
Plusvalenza (base imponibile RQ81, colonna 3)	20.000 euro
Imposta sostitutiva 8% (RQ82, colonna 2)	1.600 euro

Il debito d'imposta risultante da questa sezione confluisce poi nel quadro RX, dove viene liquidato insieme alle altre imposte dovute dal contribuente. Va ricordato che l'assenza di base imponibile non preclude l'accesso all'agevolazione: anche quando dal confronto tra valore normale e costo fiscale non emerge alcuna plusvalenza, l'imprenditore che ha rispettato il comportamento concludente deve comunque compilare la sezione XXII per perfezionare l'opzione, sia pure senza indicare alcun importo in colonna 1 del rigo RQ82.

LE SCADENZE DI VERSAMENTO E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione perfezionata nel 2025 va versata in due rate: il 60% entro il 30 novembre

2025 e il residuo 40% entro il 30 giugno 2026. Riprendendo l'esempio con un'imposta complessiva di 1.600 euro, il versamento si sarebbe dovuto ripartire in 960 euro entro il 30 novembre 2025 e 640 euro entro il 30 giugno 2026, entrambe scadenze ormai trascorse alla data di questo articolo. È ammessa la compensazione del debito d'imposta con eventuali crediti disponibili nel modello F24.

Chi non ha rispettato questi termini di versamento, pur avendo correttamente manifestato l'opzione con il comportamento concludente e la compilazione della dichiarazione, non perde l'agevolazione: può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta con sanzioni ridotte e interessi calcolati dal giorno successivo alla scadenza originaria. Per la riscossione, i rimborsi e l'eventuale contenzioso relativo all'imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste in generale per le imposte sui redditi.

IL CASO PARTICOLARE DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Per gli imprenditori individuali che nel 2025 applicavano il regime forfettario, l'agevolazione perde gran parte del suo significato pratico. Le plusvalenze realizzate durante l'applicazione di questo regime, infatti, non concorrono in alcun modo alla formazione del reddito imponibile, anche quando riguardano beni acquistati negli anni precedenti all'adozione del forfettario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, al paragrafo 4.3.1, principio poi confermato dalla risposta a interpello n. 391 del 7 ottobre 2019.

Per questi contribuenti, quindi, l'estromissione di un immobile strumentale avviene comunque senza generare alcuna base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, indipendentemente dall'entità della plusvalenza teoricamente calcolabile: l'irrelevanza fiscale delle plusvalenze in regime forfettario assorbe, di fatto, la stessa logica dell'agevolazione, pensata per ridurre una tassazione che in questo caso non si applica comunque.

LA RIPROPOSIZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 35-41) ha riproposto la stessa misura per un nuovo periodo. Il termine per l'esercizio dell'opzione, fissato al 31 maggio 2026, è slittato al 1° giugno 2026 perché il 31 maggio cadeva di domenica: alla data di questo articolo, il termine è quindi già decorso per chi intendeva avvalersene. Gli effetti dell'estromissione relativa a questo secondo giro non confluiranno nel modello PF 2026, come nel caso appena descritto, ma nel modello Redditi PF 2027.

Anche per questo nuovo giro l'imposta sostitutiva resta pari all'8%, con versamento rateale entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Gli imprenditori individuali che hanno esercitato l'opzione entro il 1° giugno 2026 dovranno quindi tenere sotto controllo queste due scadenze di versamento, mentre la compilazione della relativa sezione del quadro RQ diventerà attuale solo con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/estromissione-agevolata-immobili-quadro-rq-modello-pf-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →